DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1999

relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della malattia vescicolosa dei suini in Italia nel 1997

[notificata con il numero C(1999) 2448]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(1999/583/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/1999 [2], in particolare l'articolo 3,

(1) considerando che nel 1997 in Italia sono stati denunciati focolai di malattia vescicolosa dei suini; che la comparsa di tale malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio suino comunitario e che, per favorire l'eradicazione quanto più rapida possibile della malattia, la Comunità ha facoltà di compensare le perdite subite;

(2) considerando che, non appena la malattia vescicolosa dei suini è stata ufficialmente confermata, le autorità italiane hanno notificato di aver adottato i provvedimenti opportuni, comprese le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE;

(3) considerando che, in attesa che sia ultimata la verifica intrapresa dalla Commissione che sono state rispettate le norme comunitarie in materia di veterinaria, da un lato, e le condizioni stabilite per una partecipazione finanziaria della Comunità, dall'altro, è opportuno autorizzare il versamento di una prima rata di 540 000 EUR;

(4) considerando che il contributo finanziario della Comunità sarà versato previa constatazione che le misure sono state poste in atto e che le autorità hanno fornito tutte le informazioni richieste entro i termini previsti;

(5) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Italia può ottenere un contributo finanziario della Comunità per i focolai di malattia vescicolosa dei suini insorti nel 1997.

Fatti salvi i risultati dei controlli, la partecipazione finanziaria della Comunità è fissata:

— al 50 % delle spese sostenute dall'Italia per indennizzare i proprietari per l'abbattimento e la distribuzione dei suini nonché per la distruzione dei prodotti da essi ottenuti;

— al 50 % delle spese sostenute dall'Italia per la pulizia, la disinsettizzazione e la disinfezione delle aziende e delle attrezzature;

— al 50 delle spese sostenute dall'Italia per compensare i proprietari per la distruzione del mangime e delle attrezzature contaminati.

Articolo 2

1. Fatti salvi i controlli effettuati, il contributo finanziario della Comunità viene versato previa presentazione dei relativi documenti giustificativi.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 comprendono:

a) una relazione epidemiologica riguardante ogni azienda in cui sono stati abbattuti animali. Nella relazione devono figurare informazioni sui seguenti aspetti:

   i) per le aziende infette;

      — ubicazione e indirizzo,

      — data in cui è insorto il sospetto della malattia e data della conferma,

      — numero di suini abbattuti e distrutti nonché data dell'abbattimento e della distruzione,

      — metodo utilizzato per l'abbattimento e la distruzione,

      — tipo e numero di campioni prelevati ed esaminati al momento del sospetto della malattia; risultati degli esami eseguiti,

      — tipo e numero di campioni prelevati ed esaminati al momento dello svuotamento sanitario delle aziende infette; risultati degli esami eseguiti,

      — presunta origine dell'infezione, quale risulta dall'indagine epidemiologica eseguita;

   ii) per le aziende che hanno avuto contatti:

      — i dati di cui al punto i), primo, terzo, quarto e sesto trattino,

      — azienda infetta (focolaio) con la quale si sospetta vi siano stati contatti presunti o confermati; tipo di contatto;

b) una relazione finanziaria che contenga l'elenco dei beneficiari e il loro indirizzo, il numero di animali abbattuti, la data dell'abbattimento e l'importo corrisposto, IVA e imposta esclusa.

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.
[2] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

Articolo 3

1. La domanda di pagamento, accompagnata dai documenti giustificativi di cui all'articolo 2, è presentata alla Commissione anteriormente al 1º ottobre 1999.

2. L'Italia può tuttavia beneficiare, facendone richiesta, di un anticipo di importo pari a 540 000 EUR.

Articolo 4

1. La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, può effettuare controlli in loco per accertarsi dell'applicazione delle misure e per verificare le spese sostenute.

La Commissione comunica agli Stati membri il risultato dei controlli effettuati.

2. Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio [1], si applicano mutatis mutandis.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.